Regione Lazio

ASSESSORATO LAVORO E FORMAZIONE
AREA DB 05/02

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 17 febbraio 2011, presso la sede della Regione Lazio, Direzione Lavoro e Formazione, alla presenza del funzionario Massimo Cecchini, è convenuto il sig. Antonio Gallotta, legale rappresentante della società ARDECO' SRL di Roma al fine di sottoscrivere un accordo per l'attivazione di un contratto di solidarietà ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 5 del decreto-legge n. 148/93 convertito con legge n. 236 /93 e s.m.i.
Le OO.SS. sono rappresentate da Carlo Bravi della Fisascat CISL.

PREMESSA

La società ARDECO' srl, inquadrata nel settore del commercio, esercita attività di progettazione, commercializzazione e messa in opera di arredamenti per uffici e civili abitazioni dal 1988, con un organico attuale di 14 unità. Nel corso degli ultimi due anni ha dovuto registrare, in concomitanza della grave crisi economica generale, un consistente calo di fatturato quantificabile attorno al 30% generato anche dal venir meno di un consistente contratto con la Pubblica Amministrazione.
Nel corso del 2010 la società, ha tentato di far fronte alla crisi attraverso un riassetto organizzativo e la ricerca di nuove opportunità di business.
Nonostante tali accorgimenti, l'andamento aziendale continua ad essere negativo e la proprietà ha ravvisato l'esigenza di porre in essere una riduzione di organico proporzionale al calo di attività e riferito ad 11 unità sulle 14 in organico.
Al fine , però, di evitare licenziamenti, la società ha richiesto alla Regione Lazio di verificare la possibilità di accesso ad ammortizzatori sociali in grado di mantenere i livelli occupazionali in attesa di una auspicabile ripresa del lavoro prevedibile fin d'ora per il 2012.

TUTTO CIO' PREMESSO

La società è convenuta in data odierna presso la Regione Lazio e, dopo ampia discussione con le OO. SS. si è concordato quanto segue:

1 – ARDECO' Srl presenterà al Ministero del Lavoro istanza di accesso ad un contratto di solidarietà ex L. 236/93 per un periodo di 12 mesi con decorrenza 1 marzo 2011 e termine 29 febbraio 2012;

2 – tale misura interesserà n. 11 dipendenti in organico inquadrati:

- 8 con contratto di lavoro a tempo pieno di 40 ore settimanali;
- 2 con orario part time di 30 ore settimanali;
- 1 con orario part time di 25 ore settimanali;

3 - si concorda una riduzione dell'orario di lavoro basato sulle esigenze tecniche, produttive ed organizzative aziendali finalizzate al mantenimento dei necessari livelli di efficienza aziendale con le seguenti caratteristiche

Lavoratori full time n. 3	
Orario settimanale contrattuale	Orario settimanale ridotto
40	30

Lavoratori full time n. 5	
Orario settimanale contrattuale	Orario settimanale ridotto
40	20

Lavoratori part time n. 2	
Orario settimanale contrattuale	Orario settimanale ridotto
30	20

Lavoratori part time n. 1	
Orario settimanale contrattuale	Orario settimanale ridotto
25	20

4 - Le parti concordano , nel caso in cui dovesse registrarsi un aumento dei flussi di lavoro o comunque per improrogabili esigenze organizzative e produttive, sulla possibilità di temporanei aumenti dell'orario lavorativo settimanale ridotto, anche per singole unità, con preavviso da darsi almeno 24 ore prima .

5. In relazione a quanto esplicitato nel paragrafo precedente , i diversi istituti legali e contrattuali indiretti e differiti vengono conseguentemente riproporzionati.

6. Le parti , nel dichiararsi reciprocamente che la riduzione di orario è congrua nonché conforme a legge, prendono atto che l'azienda anticiperà la quota retributiva spettante al lavoratore in forza del contratto di solidarietà , fino al provvedimento di autorizzazione amministrativa, ed effettuerà, quindi, conseguentemente conguaglio in sede previdenziale e nei termini di legge. L'azienda verserà la quota di sua competenza al lavoratore.

Area Direz. Regionale Formazione e Politiche del Lavoro
REGIONE LAZIO

7. La società, a seguito dell'odierna intesa sindacale e con riferimento alla concordata riduzione di orario, è pertanto sollevata da ogni relativo obbligo salariale e contributivo per tutto il periodo di vigenza dei qui negoziati contratti di solidarietà.

8 - la Regione Lazio , inoltre, ai sensi della vigente normativa, vista la documentazione in proprio possesso e preso atto di quanto emerso nel presente verbale di accordo, esprime il proprio parere favorevole al riconoscimento per la ARDECO' SRL dei benefici dei contratti di solidarietà previsti dall'art. 5, commi 5 ed 8, della legge 236/93 e successive modificazioni, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1 marzo 2011

L.c.s.

